

- E. Interpretazione dell'articolo 24
- 7) Se l'articolo 24 abbia l'effetto di imporre l'obbligo, a tutti i passeggeri che desiderano ottenere la compensazione economica di cui all'articolo 19 del Regolamento, di presentare il reclamo entro due mesi dalla data in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato.
- F. Interpretazione dell'articolo 25
- 8) Se la competenza dell'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del Regolamento sia limitata alle corse che coinvolgono i porti di cui all'articolo 25 del Regolamento o se possa estendersi anche alla corsa di ritorno dal porto di un altro Stato membro verso lo Stato dell'organismo nazionale competente.
- G. La validità della Decisione e degli Avvisi
- 9) a) Quali siano i principi e le norme del diritto dell'Unione che il giudice del rinvio deve applicare nel valutare la validità della Decisione e/o degli Avvisi dell'organismo nazionale di esecuzione con riferimento agli articoli 16, 17, 20 e/o 47 della Carta ⁽²⁾ e/o ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.
- b) Se il criterio dell'irrazionalità che dovrebbe essere applicato dal giudice nazionale sia quello dell'errore manifesto.
- H. Validità del Regolamento 1177/2010

La presente questione si porrà solo a seconda delle risposte date alle questioni precedenti.

10. Se il Regolamento sia valido in quanto diritto dell'Unione, con particolare riguardo:

- a. Agli articoli 16, 17 e 20 della Carta;
- b. Al fatto che i vettori aerei non hanno l'obbligo di pagare una compensazione economica se informano il passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento n. 261/2004 ⁽³⁾);
- c. Ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU 2010, L 334, pag. 1)

⁽²⁾ Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 391).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il
30 luglio 2019 — X/Kuoni Travel Ltd**

(Causa C-578/19)

(2019/C 328/35)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Kuoni Travel Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Se in caso di inadempimento o di inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stipulato da un organizzatore o un venditore con un consumatore di fornire una vacanza «tutto compreso», cui si applica la direttiva 90/314/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», e che l'inadempimento o l'inesatto adempimento sia conseguenza delle azioni di un dipendente di una società alberghiera la quale è un prestatore di servizi cui si riferisce tale contratto:
 - a) vi sia spazio per l'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, seconda parte; e, in caso affermativo,
 - b) sulla base di quali criteri il giudice nazionale deve valutare se tale esimente sia applicabile.
- 2) Se, qualora un organizzatore o un venditore concluda un contratto con un consumatore per la prestazione di una vacanza «tutto compreso» cui si applica la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, e qualora una società alberghiera presti servizi cui si riferisce il contratto, un dipendente di tale società alberghiera debba essere considerato egli stesso un «prestatore di servizi» ai fini dell'esimente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva.

⁽¹⁾ GU 1990, L 158, pag. 59.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom) il 30 luglio 2019 — R (su istanza dell'Association of Independent Meat Suppliers e di un altro soggetto/The Food Standards Agency

(Causa C-579/19)

(2019/C 328/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom)

Parti

Ricorrente: R. (su istanza dell'Association of Independent Meat Suppliers e di un altro soggetto)

Convenuta: The Food Standards Agency

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i regolamenti (CE) n. 854 ⁽¹⁾ e n. 882 ⁽²⁾ ostino a una procedura in base alla quale, ai sensi dell'articolo 9 del Food Safety Act 1990 (legge del 1990, in materia di sicurezza alimentare), il giudice di pace decide, nel merito della causa e sulla base di prove peritali dedotte da ciascuna parte, se una carcassa non soddisfi i requisiti di sicurezza alimentare.